

DECRETO N.1489

IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto di autonomia dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06 aprile 2019;
- VISTO** il regolamento generale di Ateneo dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 05 novembre 2019;
- VISTA** la delibera del consiglio di Amministrazione del 06 novembre 2019.

EMANA

L'ALLEGATO "REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE, SUMMER E WINTER SCHOOL DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE UNINT"

Roma, 20/01/2020



Prof. Francisco Matte Bon

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI
MASTER UNIVERSITARI E DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO E
SPECIALIZZAZIONE, SUMMER E WINTER SCHOOL DELLA SCUOLA DI ALTA
FORMAZIONE UNINT**

Art. 1 - Ambito di applicazione e fonti normative

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione della normativa vigente e in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto e dagli articoli 3, 10 e 11 dal Regolamento Didattico dell'Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT (di seguito "Ateneo" o "Università"), disciplina le modalità di attivazione e gestione di:
 1. corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente di cui all'articolo 3, comma 9 e all'articolo 7, comma 4 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitari di primo e secondo livello;
 2. corsi di perfezionamento di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e all'articolo 6, comma 2, lettera c) della legge 19 novembre 1990, n. 341;
 3. corsi di aggiornamento professionale, corsi di educazione e attività culturali e formative esterne, corsi per l'aggiornamento culturale degli adulti, di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b) e c) della legge 19 novembre 1990, n. 341;
 4. altri corsi più o meno intensivi nel contesto di una specifica offerta formativa di breve durata concentrata su particolari periodi dell'anno denominata Summer School e Winter School.
2. L'Ateneo può rilasciare i titoli e gli attestati dei corsi di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni, da stipularsi nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti e di quanto stabilito nel presente regolamento.
3. Per la realizzazione dei corsi di cui al presente articolo, l'Ateneo può altresì avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni, da stipularsi nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e di quanto stabilito nel presente regolamento.

TITOLO 1 MASTER UNIVERSITARI DI I e II LIVELLO – art. 1, comma 1, lettera a)

Art. 2 - Definizione e struttura

1. I master universitari di primo e secondo livello (di seguito “master universitari”) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) sono corsi post-laurea, di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all’addestramento di competenze e capacità di livello superiore, che hanno l’obiettivo di:
 1. preparare i laureati al mondo del lavoro, fornendo loro competenze e approfondimenti utili all’inserimento in ambito professionale e lavorativo;
 2. fornire ulteriori strumenti a chi già lavora e ha necessità di aggiornamento e approfondimento
2. I master universitari sono corsi a numero programmato, secondo le esigenze specifiche di ogni corso e la disponibilità di strutture e di attrezzature e possono essere erogati anche con l’utilizzo di forme di didattica a distanza.
3. Le attività formative previste nei master universitari, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, sono comprensive di attività didattica frontale e di altre tipologie di attività (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva e danno luogo all’acquisizione di crediti formativi universitari (di seguito CFU), ai sensi della normativa vigente e del Regolamento didattico di Ateneo e devono prevedere un numero di ore di didattica frontale non inferiore a 250, distribuite di norma nell’arco di almeno sei mesi. I master universitari possono prevedere altresì un periodo di stage che dà luogo all’acquisizione di CFU e la cui durata è definita in relazione agli obiettivi del corso.
4. I master universitari hanno di norma durata annuale e prevedono l’acquisizione di almeno 60 CFU corrispondenti a 1.500 ore di impegno complessivo dello studente. Ogni CFU corrisponde a 25 ore di studio ripartite in attività di didattica frontale, di studio individuale, esercitazione, stage, ecc. Non è consentito attribuire crediti formativi in automatico alle sole ore di studio individuale.
5. La frequenza alle attività didattiche previste nei master universitari è obbligatoria. La percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività non deve essere inferiore al 70% delle ore complessive di didattica erogata nel corso.
6. Il conseguimento del master universitario è subordinato al rispetto degli obblighi di frequenza e al superamento di tutte le prove di verifica previste, volte all’accertamento delle competenze complessivamente acquisite.

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione

1. Per essere ammessi ai master universitari di primo livello occorre essere in possesso del titolo di laurea.
2. Per essere ammessi ai master universitari di secondo livello occorre essere in possesso del titolo di laurea specialistica o magistrale o del titolo di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
3. Al fine di consentire la regolare frequenza delle attività da parte degli allievi a partire dall'avvio dei corsi, ai master universitari possono essere ammessi i laureandi che conseguano il titolo entro la prima sessione di laurea successivo all'avvio delle attività didattiche e che, alla data delle procedure selettive per l'ammissione, debbano ancora superare le sole attività previste per la prova finale. In questi casi l'immatricolazione avviene sotto condizione e decade nel caso di non conseguimento del titolo d'accesso senza rimborso dei contributi già versati.
4. Possono essere ammessi ai master universitari anche i possessori di titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai fini dell'iscrizione dai relativi Comitati Scientifici, previa verifica dei requisiti da parte degli uffici competenti.
5. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, i requisiti e le competenze necessari per l'ammissione ai master universitari, coerenti con gli obiettivi dei corsi, sono definiti nelle relative proposte di attivazione.
6. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio universitario. Coloro che, avendo titolo, intendono iscriversi a un master universitario, essendo già iscritti a un corso di studio, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a quest'ultimo, laddove consentito.

Art. 4 - La Direzione e il Comitato Scientifico

1. La responsabilità del coordinamento di ciascun corso di master universitario è assunta da un Direttore, coadiuvato da un Comitato Scientifico, composto da un numero non inferiore a tre membri. Possono far parte del Comitato Scientifico docenti in servizio presso altre Università, anche estere, ed esperti esterni. Il Direttore del master universitario e il Comitato Scientifico sono nominati dal Senato Accademico.

2. Nel caso di master organizzati congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri o con Enti e soggetti esterni anche stranieri, la composizione del Comitato Scientifico è demandata agli accordi tra i partecipanti.
3. Le eventuali variazioni nella composizione del Comitato Scientifico sono deliberate dal Senato Accademico.
4. Il Direttore, su proposta del Comitato Scientifico, nomina la Commissione per la prova finale che è composta da non meno di tre membri compreso il Direttore. Ferma restando questa composizione di base, la Commissione può essere integrata con altri docenti in qualità di esperti.

Art. 5 - Prove di verifica

1. Il master universitario può prevedere lo svolgimento di prove di verifica intermedie, che possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di "approvazione".
2. Al termine del master universitario è previsto lo svolgimento di una prova finale, volta all'accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto conto delle eventuali attività di stage, che può prevedere l'acquisizione di CFU.

Art. 6 - Insegnamenti Singoli

1. Il regolamento di funzionamento e il bando di ciascun master possono prevedere l'iscrizione a singoli moduli da parte di persone aventi il titolo necessario per l'accesso a un master universitario dello stesso livello.
2. Agli iscritti a singoli moduli che superino la prova di verifica prevista è rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi acquisiti.

TITOLO 2 Corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, summer/winter school - art. 1, comma 1, lettere b), c), d).

Art. 7 - Definizione e struttura

1. I corsi di perfezionamento hanno l'obiettivo di aiutare i discenti a sviluppare competenze e capacità di livello superiore e di norma non hanno durata superiore a un anno. Tali corsi rispondono a esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente nonché a esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio.

Tali corsi si svolgono anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati e possono prevedere uno o più esami al fine di rilasciare CFU. L'iscrizione a tali corsi è compatibile con la contemporanea iscrizione a lauree, scuole di specializzazione e dottorati.

2. I corsi di aggiornamento professionale e formazione permanente sono corsi destinati sia alla promozione culturale sia all'aggiornamento professionale (corsi di educazione permanente e ricorrente, destinati anche agli adulti) e di norma non hanno durata superiore a un anno. Tali corsi possono essere frequentati anche da studenti in possesso del solo diploma di scuola superiore, non determinano il rilascio di un titolo di studio, bensì di soli attestati di frequenza. Possono prevedere uno o più esami al fine di rilasciare CFU.
3. Per Summer School e Winter School si intende un'offerta di uno o più corsi, più o meno intensivi, di durata variabile, volti all'approfondimento o all'introduzione a specifici argomenti o ambiti. Di norma tali corsi sono residenziali e possono durare da 1 a 4 settimane. Le attività formative organizzate nel contesto della Winter School o della Summer School possono precedere uno o più esami al fine di rilasciare CFU.
4. I corsi di cui al presente articolo, commi 1, 2 e 3 (di seguito denominati corsi) possono essere erogati anche con l'utilizzo di forme di didattica a distanza.
5. Le attività formative previste nei corsi sono comprensive di attività didattica frontale e di altre tipologie di attività (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva.
6. La frequenza ai corsi è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive del corso per ciascuna attività e si conclude con il rilascio di un attestato di partecipazione. Qualora il discente abbia superato le verifiche previste e l'eventuale prova finale, potrà conseguire un certificato di partecipazione con specifica dei CFU acquisiti e dei relativi settori scientificodisciplinari.

Art. 8 - Requisiti per l'ammissione

1. I corsi sono aperti a coloro che siano in possesso di un diploma universitario o di un titolo di laurea. I corsi di aggiornamento professionale e formazione permanente possono essere frequentati anche da studenti in possesso del solo diploma di scuola superiore.
2. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, i requisiti e le competenze necessari per l'ammissione ai corsi, coerenti con gli obiettivi del corso, sono definiti nelle relative proposte di attivazione.

TITOLO 3 - Disposizioni comuni

Art. 9 - Verifiche e prove di esame

1. All'interno dei diversi corsi possono essere previste una o più modalità di verifica del profitto, nonché una prova finale.
2. Nella proposta di attivazione devono essere descritte le modalità di verifica previste e deve essere specificato se il corso preveda una prova finale e le sue modalità di svolgimento.
3. Per i corsi che prevedano erogazione on line, totale o parziale, possono essere previste prove o verifiche on line. Tali verifiche hanno valore orientativo e possono servire ai discenti al fine di valutare la propria preparazione e ai docenti al fine di rivedere o integrare con nuove attività l'erogazione del corso.
4. Ai fini del rilascio del titolo o di CFU devono essere previste una o più prove, da svolgere secondo modalità stabilite dal Comitato Scientifico di ciascun corso, che prevedano comunque una parte presenziale che deve incidere sulla valutazione complessiva per non meno del 50%.

Art. 10 - Uditori

1. Ai corsi di alta formazione e ai master universitari possono essere ammesse a frequentare le attività didattiche previste in qualità di uditori persone che non intendano o non possano conseguire il titolo. Possono rientrare in questa categoria anche coloro che non siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso.
2. Il numero degli uditori non può eccedere il 20% del numero massimo di allievi previsto dal singolo corso o master universitario.
3. Agli uditori che frequentino almeno il 70% delle attività previste, a eccezione dello stage, è rilasciato un attestato di partecipazione. Non sono riconosciuti crediti formativi.

Art. 11 - Proposta di attivazione

1. La proposta di attivazione dei corsi e dei master universitari è presentata per l'approvazione al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze. Dopo l'approvazione, il corso è attivato con decreto del Rettore.
2. La proposta di attivazione è presentata da uno o più docenti di una o più Facoltà o Centri di Ricerca ed è redatta secondo lo schema predisposto dagli uffici competenti. Essa deve indicare in particolare:
 - a) la tipologia e il titolo del corso o del master universitario;
 - b) il periodo e le sedi di svolgimento;

- c) i nominativi del soggetto proponente e degli eventuali componenti del Comitato Scientifico;
- d) gli obiettivi formativi specifici e le funzioni anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono;
- e) il progetto generale di articolazione delle attività formative e di perfezionamento e delle attività pratiche e la suddivisione dei relativi crediti con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari nonché le modalità di svolgimento delle verifiche e della prova o delle prove finali;
- f) la copertura delle attività formative previste: di norma le attività svolte da docenti universitari o da esperti di enti convenzionati con l'Ateneo devono essere prevalenti, salvo per quanto riguarda le attività di stage. Il ricorso a docenti non universitari deve essere specificatamente motivato con riferimento alle particolari competenze richieste dagli obiettivi formativi del corso;
- g) il numero massimo dei posti disponibili e il numero minimo di iscritti senza i quali il corso non viene attivato;
- h) l'eventuale ammissione di uditori o di iscrizioni a singoli moduli, ove previsti;
- i) i requisiti per l'ammissione e le modalità di selezione;
- j) l'importo della contribuzione per l'iscrizione;
- k) le eventuali agevolazioni previste per i partecipanti meritevoli;
- l) gli eventuali enti o soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso o del master;
- m) il piano finanziario che evidenzia le entrate e le uscite afferenti al corso o al master.

3) I corsi o i master universitari fanno parte dell'offerta formativa dell'anno accademico in cui vengono attivati. Il periodo di attivazione termina con la conclusione di tutte le attività didattiche e delle relative prove di verifica.

Art. 12 - Finanziamenti e contribuzioni

1. I corsi e i master universitari si autofinanziano con le quote di iscrizione e/o con altri contributi pubblici e/o privati. Il piano finanziario, redatto secondo lo schema predisposto dagli uffici competenti, deve garantire la copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso. Il piano finanziario deve dimostrare l'equilibrio finanziario dell'iniziativa anche nel caso del solo raggiungimento del numero minimo degli iscritti previsto.

2. La copertura finanziaria delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso o del master universitario è assicurata:

- a) dalla contribuzione degli iscritti;
- b) da eventuali finanziamenti da parte di enti e soggetti esterni pubblici o privati, anche finalizzati a premi di studio a copertura del contributo di iscrizione o a borse di studio finalizzate al sostegno della frequenza.

3. L'importo della contribuzione degli iscritti può essere differenziato per i diversi corsi sulla base della specifica del percorso formativo e degli obiettivi. L'importo della contribuzione studentesca è onnicomprensivo per lo studente e, quanto dovuto deve essere versato secondo le indicazioni riportate sui singoli bandi. I pagamenti relativi alla contribuzione studentesca devono essere effettuati entro le scadenze indicate negli appositi bandi o negli avvisi di ammissione. Il ritardato pagamento comporta il pagamento di una mora pari a euro 25,00 per ogni mese o frazione di mese oltre all'impossibilità di sostenere gli esami.

4. Nel caso di uditori possono essere previste quote di contribuzione ridotte fino a un massimo del 30% per i master universitari e fino a un massimo del 20% per gli altri corsi.

5. Solo su proposta del Direttore, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, il corso o il master universitario potrà essere attivato anche senza raggiungere il numero minimo di iscritti.

Art. 13 -Incarichi di insegnamento

1. Gli incarichi di insegnamento verranno formalizzati ai docenti prima dell'inizio previsto delle attività didattiche del corso o del master universitario.

2. Nella lettera di incarico saranno specificati il titolo dell'insegnamento, le competenze a carico del docente e il trattamento economico.

3. I compensi saranno fissati nel rispetto della compatibilità finanziaria prevista nel piano finanziario approvato del corso o del master universitario. La liquidazione dei compensi, ove previsti, ai collaboratori esterni, ai docenti e agli esperti esterni coinvolti ha luogo solo dopo l'accertamento da parte del Direttore del corso o del master universitario e dell'Ufficio competente, dell'erogazione della prestazione.

Art. 14 - Bando e iscrizione ai corsi e ai master universitari

1. Il bando deve necessariamente indicare:

- a) la denominazione del corso o del master universitario;
- b) gli obiettivi;
- c) gli sbocchi occupazionali;
- d) la durata del corso o del master universitario;
- e) il numero minimo e massimo di studenti previsti;
- f) se è consentita la frequenza a studenti "uditori";
- g) la sede di svolgimento del corso o del master universitario;
- h) i requisiti di accesso;

- i) i termini e le modalità di svolgimento della selezione, ove prevista e gli eventuali titoli valutabili;
 - j) l'ammontare della quota di iscrizione e il prospetto delle rate se previste;
 - k) il numero delle borse di studio, se previste, e le modalità per il loro ottenimento;
 - l) la presenza di eventuali finanziamenti da Enti esterni pubblici o privati;
 - m) gli insegnamenti con una breve descrizione dei contenuti, con la specifica del relativo ammontare in ore, dei CFU corrispondenti a ciascuna attività e il relativo settore scientifico disciplinare, e con l'indicazione del docente di riferimento;
 - n) il numero dei crediti complessivi;
 - o) le modalità di svolgimento delle diverse attività formative e le caratteristiche delle verifiche di profitto intermedie e della prova finale;
 - p) le modalità di iscrizione.
2. L'iscrizione si perfeziona tramite la consegna dell'apposito modulo di immatricolazione corredato della documentazione indicata sullo stesso.
3. Il Bando sottoposto alla firma del Rettore e pubblicato sul sito dell'Università è l'unico bando ufficiale. Dal momento della pubblicazione devono trascorrere almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della presentazione delle domande.
4. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto di iscritti per l'attivazione del corso o del master universitario, i termini di scadenza possono essere prorogati con Decreto Rettorale fino a un massimo di due proroghe.
5. All'Ufficio Alta Formazione è affidata la gestione delle carriere, la verifica delle presenze degli iscritti e la tenuta degli atti relativi all'istituzione dei corsi e dei master universitari, dell'invio dei relativi bandi per la pubblicazione all'Ufficio competente, e il rilascio dei diplomi, delle attestazioni o dei certificati di frequenza.

Art. 15 - Convenzioni con altre Università

1. L'attivazione dei corsi o dei master interuniversitari è regolata da apposite convenzioni che disciplinano tutti gli aspetti della collaborazione, in compatibilità con il piano finanziario approvato e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo. Esse definiscono in particolare:
- a) la tipologia del titolo o dell'attestato rilasciato, che può essere doppio o congiunto, e le modalità di rilascio;
 - b) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti;

- c) la responsabilità della gestione amministrativa e la definizione tra le parti degli aspetti finanziari, compresa l'eventuale quota spettante all'Ateneo per la copertura dei costi generali di gestione;
- d) la sede o le sedi didattiche;
- e) i responsabili scientifici per ciascuna delle sedi coinvolte;
- f) ogni altra utile regolamentazione relativa alla gestione del corso o del master interuniversitario.

Art. 16- Convenzioni con altri soggetti pubblici o privati

1. Sono regolate con apposite convenzioni le collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati che concorrono, a vario titolo, alla realizzazione dei corsi o dei master universitari oggetto del presente regolamento.

2. Le collaborazioni da parte dei soggetti esterni possono prevedere:

- a) contributi per l'istituzione di premi e/o borse di studio finalizzati ad agevolare l'iscrizione e la frequenza dei corsi o dei master universitari;
- b) contributi per sostenere finanziariamente lo svolgimento dei corsi o dei master universitari, secondo le voci di spesa previste dal relativo piano finanziario;
- c) altre tipologie secondo quanto stabilito dalla specifica convenzione.

3. L'offerta di collaborazione da parte dei soggetti esterni viene comunicata con lettera di intenti, alla quale segue la stipula della relativa convenzione.

4. L'Ateneo e il soggetto esterno stipulano una convenzione redatta sulla base di uno schema predisposto dagli uffici competenti o comunque concordato tra le parti. La convenzione viene stipulata successivamente all'approvazione della proposta del corso o del master interuniversitario da parte degli organi competenti.

TITOLO 4 - Norme Finali e Transitorie

Art. 17 - Entrata in vigore e decorrenza

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.
- 2. Esso si applica ai corsi e ai master universitari e interuniversitari attivati a decorrere dall'anno accademico 2019/2020.

Art. 18 - Modifiche al Regolamento

1. A seguito di modifiche dello Statuto o del Regolamento didattico di Ateneo, il Senato Accademico verifica la necessità di adeguare alle stesse il presente Regolamento.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico ed entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.